

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1. Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

"Acquirente" o anche solo "CEIT": Ceit Impianti s.r.l.

"Committente": cliente di CEIT

"Condizioni Generali": le presenti condizioni generali di Acquisto di Beni e Servizi.

"Conformità": la corrispondenza dei Beni o dei Servizi oggetto di fornitura all'Ordine (quantità e qualità) nonché alle eventuali Specifiche (es. scheda prodotto, capitolati, normative, S.L.A. etc.) dell'Acquirente o del suo Committente;

"Fornitore": la Società che accetta, anche per fatti concludenti, l'Ordine dandovi esecuzione.

"Contratto di Fornitura": regolamentazione della fornitura rappresentata dall'Ordine e dalle presenti Condizioni Generali eventualmente integrato dalle Pattuizioni Specifiche.

"Ordine": Ordine Aperto e/o Ordine Chiuso.

"Ordine Aperto": una richiesta, indirizzata dall'Acquirente al Fornitore, di acquisto/fornitura di Beni e/o Servizi, che contempli l'emissione da parte dell'Acquirente di programmi di consegna periodici e senza una quantità determinata e/o precisa dei Prodotti Contrattuali.

"Ordine Chiuso": la richiesta, indirizzata dall'Acquirente ad un Fornitore, di acquisto/fornitura di una quantità determinata di Beni o Servizi.

"Parti": l'Acquirente ed il Fornitore.

"Pattuizioni Specifiche": l'insieme delle pattuizioni stipulate per iscritto tra l'Acquirente e Fornitore al fine di determinare l'oggetto e le altre condizioni della fornitura (ad esempio: prezzi, quantitativi, specifiche tecniche, livello di qualità del servizio, ecc.) e/o con l'espressa volontà di derogare ad una o più delle Condizioni Generali. Le Pattuizioni Specifiche sono generalmente indicate nel frontespizio o nella parte iniziale dell'Ordine e/o in ulteriori specifici accordi sottoscritti tra Acquirente e Fornitore.

"Prodotti Contrattuali": beni costituenti oggetto del Contratto di Fornitura.

"Servizi Contrattuali": prestazioni di lavoro autonomo, anche intellettuale, oggetto del contratto di fornitura.

"S.L.A." (Service Level Agreement): accordo fra le Parti relativamente al livello minimo della qualità del Servizio Contrattuale.

"Specifiche": documento dell'Acquirente o di un suo Committente che definisce le caratteristiche tecniche, funzionali, di qualità e affidabilità di uno specifico Prodotto o Servizio oggetto di fornitura. Nel caso di Servizi, essi, unitamente alle Pattuizioni Specifiche, definiscono il contenuto della prestazione e la finalità

2. Oggetto

Le Condizioni Generali fissano i termini e le condizioni degli Ordini. Le presenti condizioni regolano tutti gli acquisti effettuati ed i relativi ordini comunque trasmessi da CEIT al Fornitore. Esse prevarranno su qualsiasi altra intesa e condizione tra le Parti e specificatamente su altri contratti e condizioni di vendita proposte dal Fornitore. La mancata contestazione scritta entro dieci giorni dalla data del presente ordine inviato da CEIT al Fornitore, comporta l'accettazione da parte dello stesso delle presenti condizioni generali di fornitura. Eventuali deroghe saranno ammissibili solo se confermate per iscritto da CEIT. In caso di eventuali discordanze sulle presenti Condizioni Generali d'Acquisto, prevarranno le clausole contenute nell'ordine d'acquisto emesso da CEIT.

3. Caratteristiche dei Prodotti o dei Servizi - dichiarazione di conformità

1. Le caratteristiche dei Prodotti o dei Servizi sono indicate in ciascun Ordine e nelle Specifiche o nella scheda prodotto od altri allegati purché espressamente richiamati.

2. Il Fornitore garantisce che i materiali forniti sono conformi: alle prescrizioni dei disegni e/o capitolati e/o specifiche tecniche relative ai codici del materiale dei Committenti e alle prescrizioni concordate e definite negli allegati tecnici dell'Ordine. La merce fornita dovrà essere esente da qualsiasi difetto o vizio nei materiali o nella lavorazione ed essere conforme alle norme vigenti. Qualora vizi e difetti siano contestati, CEIT avrà la facoltà, a sua discrezione, di richiedere al Fornitore la riparazione e/o la sostituzione della merce risultata difettosa, con oneri a carico del Fornitore stesso, oppure rifiutarla in tutto o in parte.

3. In relazione a quanto sopra previsto sub.3.1 e 3.2 il Fornitore dovrà rilasciare, in accompagnamento alla merce: a) una dichiarazione debitamente sottoscritta e compilata secondo la norma UNI CEI EN 45014, attestante che la merce è stata prodotta in conformità alle prescrizioni legali e tecniche vigenti e secondo le specifiche richieste fatte da CEIT o dal suo Committente; b) i bollettini di collaudo. In difetto CEIT potrà rifiutare, in tutto o in parte, la merce fornita.

4. CEIT non sarà obbligata ad accettare merce fornita in eccedenza alle quantità indicate nell'ordine, e potrà respingerla in qualsiasi momento senza responsabilità alcuna. L'eventuale accettazione di merce eccedente sarà valida solo se effettuata per iscritto da CEIT. In caso di fornitura di merce in quantità inferiore a quella pattuita nell'Ordine, se non motivata, CEIT, potrà respingere l'intera partita, senza alcuna responsabilità.

5. L'introduzione di modifiche ai Prodotti Contrattuali da parte del Fornitore (siano esse di progetto e/o di processo e/o di materiali o, comunque, di esecuzione della prestazione) è subordinata al consenso scritto di CEIT.

4. Verifiche, ispezioni, controlli e collaudi del materiale

1. I materiali saranno accettati dai magazzini di CEIT, dopo l'espletamento dei controlli previsti dalle Procedure Gestionali della Qualità.

2. E' diritto di CEIT e del suo Committente verificare in ogni momento il buon andamento dei servizi offerti o dei prodotti realizzati, oggetto del presente contratto, ed altresì, su espressa richiesta, ottenere dal Fornitore le informazioni inerenti ai servizi stessi ritenute allo scopo necessarie.

3. Il Fornitore consentirà, previo adeguato preavviso, che funzionari incaricati da CEIT o dal Committente effettuino presso il Fornitore dei controlli durante la produzione sulla qualità dei materiali e sulle tecnologie impiegate e/o di collaudare i materiali prima della consegna, senza che ciò ne determini l'accettazione anticipata.

5. Il Contratto di Fornitura

1. Il Contratto di Fornitura si conclude attraverso l'emissione di un Ordine da parte dell'Acquirente e l'accettazione da parte del Fornitore. Per sottoscrizione si intende anche l'emissione del documento per via telematica con un sistema che adotta la firma digitale ovvero in forma cartacea, attraverso posta o fax, mediante sottoscrizione dello stesso da parte del Fornitore.

2. L'Ordine dovrà inoltre intendersi accettato qualora:

i) all'Acquirente, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine, non pervenga né l'accettazione espressa né il rifiuto dell'Ordine stesso, nelle modalità di cui sopra;

ii) il Fornitore dia inizio all'esecuzione della prestazione oggetto dell'Ordine, anche in mancanza di altre formalità

Il Contratto di Fornitura è costituito dall'Ordine dell'Acquirente, dalle eventuali Pattuizioni Specifiche e dalle presenti Condizioni Generali. In caso di contrasto, tali documenti devono essere considerati – ai fini della prevalenza – nello stesso ordine.

6. Modalità di Spedizione, trasporto e consegna

1. La documentazione di consegna, la marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, così come la raccolta, la spedizione, il trasporto, la consegna dei Prodotti Contrattuali ordinati saranno attuati dal Fornitore in conformità con le previsioni indicate nell'Ordine, nelle presenti Condizioni Generali o, nel caso, nelle Pattuizioni Specifiche.
2. Salvo diverso e specifico accordo, la consegna dei Prodotti Contrattuali dovrà avvenire presso i magazzini o cantieri indicati dall'Acquirente; in tale momento avverrà anche il passaggio del rischio della merce dal Fornitore all'Acquirente. Per consegna presso i magazzini o cantieri si intende l'effettivo (materiale) scarico della merce e non la consegna della merce del Fornitore al vettore / trasportatore.
3. La prestazione dei Servizi Contrattuali avverrà nel luogo indicato. L'attività potrà svolgersi, a seconda delle incombenze, sia presso lo stabilimento del Fornitore, sia presso i luoghi indicati dall'Acquirente.
4. La presa in consegna e/o il ricevimento e/o il pagamento dei Prodotti Contrattuali forniti non possono, in nessun caso, essere interpretati come accettazione, quantitativa o qualitativa dei Prodotti Contrattuali forniti, salvo che la verifica sia effettuata alla consegna.
6. Le merci, gli strumenti, le apparecchiature e quant'altro forma oggetto dell'ordine dovranno essere opportunamente imballati in modo da non danneggiarsi. Sono a carico del Fornitore le spese d'imballaggio, nonché gli eventuali oneri derivanti da imperfetto imballaggio.

7. Termini di consegna

1. I termini o programmi di consegna specificamente pattuiti od indicati dall'Acquirente nell'Ordine sono vincolanti ed essenziali. L'Acquirente potrà indicare i propri fabbisogni di Prodotti o Servizi Contrattuali in conformità di un programma formato a cadenza periodica o, comunque, con adeguato preavviso.
2. L'Acquirente ha diritto di rispedire al Fornitore le forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore o di addebitare a quest'ultimo i costi e gli oneri finanziari di magazzinaggio, essendo inteso che anche ove l'Acquirente non eserciti tale facoltà, i termini di pagamento della fattura relativa alle forniture consegnate anticipatamente decorreranno dalla data di consegna pattuita.
3. In caso di ritardi di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore, l'Acquirente avrà, a sua scelta, le seguenti facoltà:
 - i) pretendere l'esecuzione dell'Ordine, in tutto o in parte, salvo quanto stabilito sub (iii);
 - ii) annullare l'Ordine e/o approvvigionarsi presso terzi, in qualunque momento, in tutto o in parte, dei Prodotti o Servizi Contrattuali ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore; e/o
 - iii) nel caso in cui la mancata o ritardata consegna sia di entità tale da causare il fermo/sospensione dell'attività/cantiere di CEIT, l'Acquirente avrà il diritto al conseguente risarcimento dei danni, dando comunicazione scritta al Fornitore che il suo inadempimento causa il fermo/sospensione dell'attività ed a sospendere i pagamenti.
4. Il trasporto salvo diversa pattuizione scritta, dovrà avvenire franco destino, indicato da CEIT nell'Ordine stesso. Tutti i rischi relativi al trasporto della merce restano a carico del Fornitore sino al momento della consegna.
5. La sospensione del programma di consegna a causa del Committente non darà diritto al Fornitore a remunerazione alcuna per la custodia e la giacenza dei Beni eventualmente già prodotti per i primi sei mesi.

8. Fatture e documentazione di consegna

1. Le fatture dovranno essere predisposte, emesse e gestite nel rispetto delle disposizioni di legge nonché intestate e trasmesse, anche in formato elettronico, a: CEIT IMPIANTI s.r.l. - Via Aterno, 108 - San Giovanni Teatino - Chieti.
L'emissione della fattura è subordinata alla consegna del prodotto ordinato, e deve riportare:
 - a) condizioni di pagamento, trasporto, resa ed imballaggio concordate;
 - b) riferimento del/i documenti di trasporto;
 - c) numero di ordine ed eventuali varianti;
 - d) quantità fornita e prezzo unitario;
 - e) il codice del materiale e la posizione del medesimo all'interno dell'Ordine (se in presenza di più posizioni).
2. Il Fornitore dovrà riportare il numero dell'ordine sui D.d.t. di consegna e sulle relative fatture. I D.d.t. emessi con data antecedente al mese di effettiva consegna devono essere fatturati con pagamento posticipato di 30gg rispetto a quanto inizialmente pattuito

9. Prezzi e Pagamenti

1. I prezzi indicati nell'Ordine sono fissi ed invariabili. Eventuali differenze di prezzo - rispetto a quanto indicato nell'Ordine - devono essere segnalate dal Fornitore mediante rifiuto ad eseguire l'Ordine; in mancanza, farà fede l'Ordine ed il prezzo ivi risultante.
2. L'Acquirente effettuerà i pagamenti, secondo le modalità ed alla scadenza indicate nell'Ordine, subordinatamente al ricevimento dei documenti, debitamente compilati, previsti nel precedente articolo 8.
3. Nell'ipotesi in cui la realizzazione del prodotto contrattuale venga effettuata per mezzo di un subfornitore/subappaltatore, è data facoltà all'Acquirente di provvedere direttamente al pagamento nei confronti di quest'ultimo, valendo tale pagamento nei rapporti Acquirente/Fornitore ai fini della compensazione.
4. In deroga a quanto stabilito dall'art. 4 del d.lgs. 231/02 le parti convengono che i termini di pagamento sono quelli concordati nell'Ordine.

10. Garanzia di Conformità

1. Il Fornitore garantisce la Conformità dei Prodotti Contrattuali per il periodo pattuito fra le Parti nelle Pattuizioni Specifiche. Resta inteso che, ove nulla sia specificato dalle parti, saranno applicabili le norme previste dalla legge a riguardo.
2. Il Fornitore garantisce a CEIT la merce fornita contro vizi e difetti relativi sia ai materiali sia alla lavorazione, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di consegna. Obbligandosi, durante detto periodo, a sostituire immediatamente ed a proprie spese, le parti difettose o che non rispettino le prescrizioni tecniche.
3. Il Fornitore dichiara che la produzione, la vendita e l'utilizzo dei materiali oggetto del presente ordine non infrangono norme di sicurezza, brevetti e/o privative industriali e diritti di terzi. Il Fornitore assumerà a sua cura e spese la difesa contro eventuali azioni e/o pretese intentate da terzi nei confronti di CEIT in base a violazioni o ad asserite violazioni di brevetti od altri diritti di privativa industriale, salvo il diritto di CEIT al risarcimento del danno. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile in base al DPR n° 224 del 24/05/1988 e s.s.m.i.i., in attuazione della direttiva CEE n° 85/374 per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone e/o cose, provocate da difetti o cattivo funzionamento del materiale fornito.
4. Il Fornitore si fa carico di ottenere dalle competenti Autorità, le autorizzazioni e/o licenze richieste per l'esportazione dei materiali ordinati, necessarie per la destinazione finale indicata in ordine.

11. Reclami di Committenti e di Terzi

1. Per tutta la durata del periodo di garanzia, il Fornitore dovrà tenere indenne CEIT da ogni pretesa risarcitoria che quest'ultima avesse a subire, da parte dei suoi Committenti o di terzi, in relazione a danni di qualsiasi genere a persone o cose, riconducibili a vizi o difetti della merce fornita.
2. Sono a carico del Fornitore tutte le responsabilità civili e penali, nonché i maggiori costi e gli oneri finanziari derivanti da "NON CONFORMITÀ" accertate sui materiali forniti. Il Fornitore s'impegna a risolvere le "N.C.", nei tempi indicati da CEIT, a propria cura e spese. Qualora non intervenisse tempestivamente s'impegna a rimborsare CEIT di tutti i costi da questa sostenuti per le rimozioni delle "N.C.", compresi eventuali oneri di trasporto, sostituzione del materiale difettoso, oneri di manodopera per eventuali disinstallazione e installazione dei materiali non conformi, per i quali CEIT si riserva la facoltà di rivalsa sul Fornitore.

12. Risoluzione per inadempimento

L'Acquirente avrà facoltà di risolvere il Contratto di Fornitura nel caso in cui i) il Fornitore si sia reso inadempiente di un'obbligazione sostanziale da esso derivante, ii) l'Acquirente abbia contestato per iscritto tale inadempimento al Fornitore, assegnandogli un termine per rimediare e iii) questi non abbia posto rimedio all'inadempimento contestatogli nel termine così assegnato.

13. Facoltà di recesso dell'Acquirente

L'Acquirente avrà facoltà di sospendere l'esecuzione dal Contratto di Fornitura mediante semplice comunicazione scritta, qualora:

- i) intervengano situazioni, fatti o atti indicativi di una situazione di sopravvenuta o prevedibile incapacità del Fornitore di assicurare il normale assolvimento delle proprie obbligazioni (come, a titolo meramente esemplificativo, nei casi di mancati o ritardati pagamenti verso dipendenti, enti previdenziali, fisco, fornitori o banche, protesti cambiari, esecuzioni mobiliari e/o immobiliari, revoche di licenze o autorizzazioni, atti preparatori e/o iniziali di procedura di liquidazione volontaria, di richiesta di concordato preventivo o stragiudiziale o amministrazione controllata o giudiziaria, di fallimento, etc.);
- ii) l'esecuzione del Contratto di Fornitura sia interrotta per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi a causa della interruzione, per qualsivoglia ragione, della normale attività del Fornitore.

Qualora le situazioni di cui al precedente comma non cessino nel termine di dieci giorni dalla ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di cui allo stesso comma, l'Acquirente avrà facoltà di recedere dal Contratto di Fornitura, mediante semplice comunicazione scritta.

14. Proprietà industriale del Fornitore e dell'Acquirente

Il Fornitore indicherà per iscritto eventuali titoli di privativa industriale di cui egli stesso sia titolare o licenziatario e di cui si avvalga per la produzione dei Prodotti Contrattuali o che interferiscano con il loro uso o commercializzazione.

L'Acquirente conserva la proprietà intellettuale/industriale dei progetti/modelli da lui comunicati al Fornitore. Il Fornitore si obbliga a non fare alcun uso per fini estranei agli interessi dell'Acquirente di software, libri, moduli, prospetti, programmi, o disegni.

15. Riservatezza

Il Fornitore si obbliga a trattare come riservate le informazioni di qualsivoglia natura non di pubblico dominio, di cui venga a conoscenza in connessione con la negoziazione o l'esecuzione dei Contratti di Fornitura, consapevole che CEIT è di norma involta in gare pubbliche e private ove la segretezza della propria offerta rappresenta un elemento determinante ai fini dell'ottenimento dell'affidamento.

16. Forza maggiore

Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine sia impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra Acquirente e Fornitore in relazione all'impedimento (a tale proposito, si precisa che lo sciopero aziendale non è considerato causa di forza maggiore).

Ciò a condizione che il Fornitore abbia informato tempestivamente l'Acquirente, esclusivamente a mezzo fax o email confermati da PEC, dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto.

E' precisato, inoltre che non saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori. Qualora la circostanza di forza maggiore sia tale da determinare un ritardo nella consegna incompatibile con le esigenze produttive dell'Acquirente (sospensione della produzione), quest'ultima avrà il diritto di approvvigionare i Prodotti o i Servizi Contrattuali presso terzi. Ove, a giudizio dell'Acquirente, tale provvedimento si riveli non praticabile o irragionevolmente oneroso, l'Acquirente avrà il diritto di recedere dal rapporto di fornitura. La responsabilità dell'Acquirente è esclusa nel caso di scioperi nazionali, determinazioni del Committente, incendi, picchettaggi o altre circostanze al di fuori del controllo dell'Acquirente che impediscano il ricevimento delle consegne o comportino una diminuzione di fabbisogno dei Prodotti Contrattuali ordinati.

17. Divieto di cessione - subfornitori

Senza il consenso scritto dell'Acquirente, il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

Il contratto di Fornitura non potrà essere ceduto dal Fornitore, neppure parzialmente, salvo autorizzazione scritta dell'Acquirente. In caso di inadempimento della predetta obbligazione l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto di Fornitura. Il Fornitore non può avvalersi di sub-fornitori senza previa autorizzazione scritta di CEIT. Il Fornitore è illimitatamente responsabile per qualsiasi fatto comunque imputabile ai suoi eventuali sub-fornitori.

18. Tutela ambientale

Il Fornitore si assume l'esclusiva responsabilità e rischio d'impresa qualora le proprie lavorazioni non siano conformi alle leggi, regolamenti nazionali, regionali o locali vigenti in materia di inquinamento e di sicurezza per il proprio personale o per i terzi.

19. Diritti sociali e del lavoro

Il Fornitore ha l'obbligo di garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro, regolamenti e contratti collettivi, delle norme in materia di prevenzione infortuni, emanate a livello nazionale, regionale o comunale.

20. Comportamenti in deroga

Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, del Fornitore, non corrispondente alle previsioni del Contratto di Fornitura non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell'altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle stesse.

21. Responsabilità D'Impresa D.Lgs. 231/01

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle società ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.s.m.m.i.i. e dell'avvenuta adozione, da parte di CEIT, di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi delle suddette disposizioni, nonché dei contenuti e dei principi espressi nel Codice Etico, accessibile presso il sito internet www.ceitimpianti.it, che ne costituisce parte integrante.

Il Fornitore si obbliga quindi a rispettare nei rapporti con CEIT detti contenuti e detti principi, prendendo atto ed accettando che il rispetto degli stessi costituisce presupposto imprescindibile ai fini della definizione del Contratto di Fornitura. Il Fornitore si obbliga perciò a non porre in essere, e a far sì che anche i propri dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere, atti o comportamenti che rappresentino una violazione del Codice Etico, nonché più in generale atti o comportamenti che potrebbero costituire la commissione, anche solo tentata, dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01 e s.s.m.m.i.i.

Il Fornitore dichiara di essere consapevole che gli impegni e le dichiarazioni contenute nel presente articolo rivestono il carattere dell'essenzialità ai sensi dell'articolo 12 lett. i), e che pertanto la loro violazione, a seconda della gravità, potrà costituire motivo di risoluzione a norma dell'art. 1456 C.C. del presente contratto.

22. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI (Art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.s.m.m.i.i.)

Qualora la Fornitura sia destinata a commesse pubbliche per le quali CEIT assuma la qualità di appaltatore, il Fornitore in qualità di subfornitore della filiera delle imprese, è obbligato ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.s.m.m.i.i. In particolare l'Impresa dovrà comunicare a CEIT, in relazione alle fatture emesse nei confronti della stessa per le specifiche forniture destinate a commesse pubbliche, un'unica domiciliazione bancaria (o appoggio bancario) in Italia, da qualificarsi espressamente come tale nella comunicazione che dovrà pervenire a CEIT almeno 60 giorni prima della scadenza del pagamento ed indicare chiaramente il codice IBAN, nonché il numero di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, intestato all'Impresa, sul quale devono essere effettuati i pagamenti, oltre che le generalità ed i codici fiscali delle persone autorizzate ad operare su detto conto.

A tale riguardo l'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge sopra indicata, così come gli obblighi di comunicazione ivi previsti. In caso d'inadempimento a quanto stabilito nel presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi di legge, fatto salvo il risarcimento dei danni. L'Impresa si obbliga a indicare nella/e fattura/e emessa/e a fronte del presente Contratto il codice CIG e, ove previsto, anche il codice CUP che sarà cura di CEIT comunicare all'Impresa. E' fatto divieto all'Impresa di procedere alla domiciliazione bancaria dei pagamenti presso Paesi diversi da quello in cui l'Impresa ha stabilito la propria sede legale.

L'Impresa dichiara di essere consapevole che gli impegni e le dichiarazioni contenute nel presente articolo rivestono il carattere dell'essenzialità ai sensi del precedente Articolo 12, e che pertanto la loro violazione, a seconda della gravità, potrà costituire motivo di risoluzione a norma dell'art. 1456 C.C. del Contratto di Fornitura.

23. Legge applicabile - Foro Competente

Le Condizioni Generali ed i Contratti di Fornitura sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alle Condizioni Generali ed al Contratto di Fornitura è esclusivamente competente il Tribunale di Chieti.

Timbro e Firma del Fornitore

(luogo e data)

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole:

- art. 2 (Oggetto);
- art. 3 (Caratteristiche dei Prodotti o dei Servizi - dichiarazione di conformità);
- art. 4 (Verifiche, ispezioni, controlli e collaudi del materiale)
- art. 5 (Il Contratto di Fornitura);
- art. 6 (Modalità di Spedizione, trasporto e consegna);
- art. 7 (Termini di consegna);
- art. 8 (Fatture e documentazione di consegna)
- art. 9 (Prezzi e Pagamenti)
- art. 10 (Garanzia di Conformità)
- art. 11 (Reclami di Committenti e di Terzi)
- art. 12 (Risoluzione per inadempimento)
- art. 13 (Facoltà di recesso dell'Acquirente)
- art. 14 (Proprietà industriale del Fornitore e dell'Acquirente)
- art. 15 (Riservatezza)
- art. 16 (Forza maggiore)
- art. 17 (Divieto di cessione – subfornitori)
- art. 18 (Tutela ambientale)
- art. 19 (Diritti sociali e del lavoro)
- art. 20 (Comportamenti in deroga)
- art. 21 (Responsabilità D'Impresa D.Lgs. 231/01)
- art. 22 (Tracciabilità flussi finanziari)
- art. 23 (Legge applicabile e Foro Competente).

Timbro e Firma del Fornitore

(luogo e data)